



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 18 dd. 09.05.2016

OGGETTO:

Affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale di Promeghin. Determinazione modalità di affidamento.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
BOSETTI ELIO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	presente
DALDOSS ALDO	Consigliere	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Firma autografa su originale
 (conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
 - dott. Giovanna Orlando -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che attualmente, ed in via provvisoria, la piscina comunale viene gestita direttamente dal Comune di San Lorenzo Dorsino fino alla data del 31.05.2016 e pertanto dopo tale data, e dopo gli interventi di manutenzione programmati, dovrà essere attivo un servizio di gestione della nuova struttura comunale comprendente piscina e pertinenze, palestra e centro wellness, sita presso il centro sportivo in loc. Promeghin;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad affidare con sollecitudine la gestione della suddetta struttura natatoria;

Considerato che, per bacino d'utenza e rilevanza nonché alla luce dei costi di gestione stimati, la struttura natatoria di che trattasi si configura quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica ed imprenditoriale in quanto il concessionario non appare in grado, neppure potenzialmente, di perseguire un risultato economico positivo sostenendo tutte le spese per utenze, consumi, manutenzione ordinaria, alla cui gestione si dovrà provvedere ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 68 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e all'art. 13 della L.P. 16.06.2006, n. 3 e s.m.;

Ritenuto che la forma di gestione più adatta appare quella della concessione con affidamento con atto motivato a terzi, atteso che l'ipotesi della gestione diretta in economia non è assolutamente persegibile da parte dell'Amministrazione comunale che risulta priva delle professionalità nonché della dotazione di personale necessario all'effettuazione della gestione; il ricorso a soggetti terzi rappresenta, senza dubbio, la forma di gestione che consente il miglior perseguitamento dei criteri di buona amministrazione in termini di efficienza, avvalendosi di soggetti qualificati nel settore, di efficacia, garantendo l'erogazione del servizio, ed economicità permettendo in tal guisa economie sui costi, ricavabili da una maggiore flessibilità organizzativa e gestionale del servizio rispetto alla gestione diretta;

Osservato che sia la normativa che la giurisprudenza comunitarie sono concordi nel ritenere che alle concessioni di servizi pubblici non si applicano le disposizioni valevoli per gli appalti pubblici di servizi, ma che si debba comunque garantire, nella scelta del concessionario, la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” ed in particolare l'art. 30 e gli artt. 164 e seguenti;

Richiamata la L.P. 09.03.2016 n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.*”;

Considerata quindi la necessità di procedere all'attivazione dell'iter per l'individuazione del concessionario della struttura natatoria vertendo, nel caso di specie, nell'ipotesi della concessione di servizi disciplinata dall'art. 30 e 164 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dalla la L.P. 09.03.2016 n. 2;

Ritenuto quindi opportuno individuare come forma gestionale la concessione e demandare alla Giunta comunale l'individuazione della procedura da seguire per la scelta del concessionario mediante adeguate procedure concorrenziali, nonché l'approvazione degli atti di gara compreso il Capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin;

Richiamati:

- la L.P. 09.marzo 2016, n. 2;
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. e i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
- il D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L in quanto rientra nella competenza consiliare la predeterminazione delle modalità di gestione;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 15 voti favorevoli su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa esposte, che la forma gestionale per l'erogazione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin, in San Lorenzo Dorsino, sia la concessione;
2. di demandare alla Giunta comunale l'individuazione della procedura da seguire per la scelta del concessionario mediante adeguate procedure concorrenziali, nonché l'approvazione degli atti di gara compreso il Capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, dell'annesso centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale sito in loc. Promeghin;

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

3. di dichiarare il presente provvedimento, per le motivazioni in premessa esposte con n. 15 voti favorevoli su n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

VD



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

COPIA

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaiddotti* -



Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

COPIA

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -